

27 marzo 2020

Categorie: **Accertamento e riscossione > Sanzioni**

COVID-19: abrogate le sanzioni penali per i trasgressori

Autore: **Marco Brugnolo**

L'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 ha indotto il Governo ad emanare, nell'ultimo mese, una serie di misure restrittive, la cui violazione ha comportato l'applicazione di sanzioni, per lo più di natura penale, con contestuale deferimento dei trasgressori alla competente Autorità giudiziaria.

In un'ottica di razionalizzazione del sistema sanzionatorio previsto per le violazioni commesse nel periodo di emergenza, nonché di evidente "alleggerimento" dei carichi assunti dal sistema giudiziario nel periodo in argomento, il **D.L. 25 marzo 2020, n. 19**, pubblicato in G.U. in pari data ed in vigore dal 26 marzo, ha riformulato all'art. 4 l'intero regime sanzionatorio ora in vigore per gli inadempimenti alle prescrizioni introdotte dal Governo, nonché dalle Regioni, al fine di arginare la diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Queste nuove misure sanzionatorie erano state già anticipate dal Premier Conte nella conferenza stampa tenutasi nel pomeriggio del 24 marzo scorso.

Le nuove sanzioni amministrative - Ai sensi dell'art. 4, co. 1 del D.L. n. 19/2020, il mancato rispetto delle misure di contenimento analiticamente elencate all'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto, nonché individuate ed applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1 (decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri), ovvero con i provvedimenti regionali disciplinati al successivo art. 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una **somma da euro 400 a euro 3.000**.

Attesa la clausola di salvaguardia inserita nell'*incipit* della disposizione in commento, la nuova sanzione amministrativa, si applica "salvo che il fatto costituisca reato"; inoltre, per espressa previsione normativa, in caso di accertamento di taluna delle predette violazioni, non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, in ambito regionale.

La precisazione da ultimo citata risolve il problema dell'eventuale concorso formale di violazioni, atteso che, almeno in ipotesi, gli inadempimenti relativi alle misure restrittive introdotte nell'emergenza dell'epidemia da COVID-19 potrebbero comunque essere perseguiti anche ai sensi dell'art. 650 c.p., che punisce con l'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda fino al 206 euro, l'inosservanza di ogni provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene (e sempre che il fatto non costituisca un più grave reato); in altri termini, è lo stesso legislatore a chiarire quale sia la "norma speciale" da applicare per le violazioni in commento, ossia quella di natura amministrativa, in luogo di quella penale.

In altri termini, a far data dal 26 marzo 2020, le violazioni di che trattasi risultano depenalizzate; il conseguente iter sanzionatorio è passato dalla competenza delle Procure della Repubblica a quella dei Prefetti.

Inoltre, per quanto previsto al successivo comma 2, per le violazioni commesse dagli esercenti esercizi o attività in

violazione ai divieti imposti, viene confermata l'applicazione della misura accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni (già prevista dall'art. 3, co. 4 del D.L. n. 6/2020, come integrato dall'art. 15 del D.L. n. 14/2020); trattasi, anche in tal caso, di sanzione amministrativa che sarà applicata dalla medesima Autorità sanzionatoria competente per l'irrogazione di quella principale (pecuniaria).

Le aggravanti speciali - L'ultimo periodo del primo comma dell'art. 4 del decreto legge in commento contiene un'aggravante speciale, applicabile quando il mancato rispetto delle misure restrittive avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.

E' il caso, peraltro non infrequente, in cui la persona sia stata fermata nel corso di un trasferimento, a mezzo della propria autovettura, da un comune ad un altro del territorio nazionale, illegittimo in quanto non rientrante in alcuna delle ipotesi da ultimo definite nell'art. 1, co. 1, lett. a) del D.P.C.M. 22 marzo 2020.

In questi casi, per espressa previsione normativa, le sanzioni sono aumentate fino a un terzo, potendosi quindi applicare nella misura **da 533 euro a 4.000 euro**.

Il successivo quinto comma dell'art. 4 prevede l'aggravante da reiterazione; più in dettaglio, in caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

In altri termini, all'accertamento della seconda violazione alla medesima disposizione normativa, al trasgressore sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 800 euro a 6.000 euro, nonché (in caso di violazioni commesse in relazione alle restrizioni sull'apertura di attività ed esercizi) la sanzione della chiusura della stessa attività o esercizio per un periodo di 30 giorni.

Disposizioni procedurali - Trattandosi di regime sanzionatorio che opera in ambito amministrativo, il terzo comma dell'art. 4 in commento richiama l'applicazione delle disposizioni procedurali contenute nella legge n. 689/1981, integrate da alcune norme speciali.

Infatti, il medesimo terzo comma richiama, per le violazioni in commento, l'applicabilità dei commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del Codice della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285), in materia di pagamento in misura ridotta.

In particolare, ai sensi del citato comma 1 del Codice, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una **somma pari al minimo edittale** fissato dalla norma sanzionatoria.

Inoltre, la medesima somma (pari al minimo edittale), è **ridotta del 30 per cento** se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notifica.

La previsione da ultimo citata va di fatto a sostituire la cd "definizione in via breve" prevista dall'art. 16 della Legge n. 689/1981, che prevede la possibilità di estinguere la violazione amministrativa mediante il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione: è evidente, infatti, come la disposizione introdotta ex novo dal terzo comma dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020 sia di gran lunga più favorevole al trasgressore rispetto alla disposizione generale di cui al citato art. 16.

Esempi di "definizione breve" - Così, ad esempio, se viene contestata l'apertura di un'attività in violazione alle disposizioni restrittive in corso (pizzeria da asporto senza servizio di consegna a domicilio), il verbale di contestazione dovrà recare l'avvertenza che il trasgressore potrà estinguere la violazione pagando:

- una somma pari a **400 euro** entro 60 giorni dalla notifica dell'atto;

- ovvero una somma pari a **280 euro** entro 5 giorni dalla notifica dell'atto.

In tal caso, si applicherà anche la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio da 5 a 30 giorni.

Qualora, la violazione in materia di apertura dell'esercizio venisse contestata per la seconda volta (caso di reiterazione), il verbale di contestazione dovrà recare l'avvertenza che il trasgressore potrà estinguere la violazione pagando:

- una somma pari a **800 euro** entro 60 giorni dalla notifica dell'atto;
- ovvero una somma pari a **560 euro** entro 5 giorni dalla notifica dell'atto.

In tal caso, si applicherà anche la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio per 30 giorni.

Se, invece, venisse contestato il trasferimento con la propria autovettura in violazione ai divieti di circolazione in vigore, il verbale di contestazione dovrà recare l'avvertenza che il trasgressore potrà estinguere la violazione pagando:

- una somma pari a **533,33 euro** entro 60 giorni dalla notifica dell'atto;
- ovvero una somma pari a **373,33 euro** entro 5 giorni dalla notifica dell'atto.

Qualora, infine, venisse contestata un'ipotesi di illegittimo spostamento con la propria autovettura, in situazione di reiterazione, il verbale di contestazione dovrà recare l'avvertenza che il trasgressore potrà estinguere la violazione pagando:

- una somma pari a **1.066,67 euro** entro 60 giorni dalla notifica dell'atto;
- ovvero una somma pari a **746,66 euro** entro 5 giorni dalla notifica dell'atto.

La chiusura "provvisoria" dell'esercizio- Per quanto sancito al quarto comma dell'art. 4 in commento, all'atto dell'accertamento delle violazioni ai divieti e restrizioni imposte nel periodo di emergenza epidemiologica, ove necessario **per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione**, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una **durata non superiore a 5 giorni**.

Peraltro, il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione (irrogata dal Prefetto o dall'autorità regionale preposta).

© **Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata**

© **Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.**

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it